



CITTA' DI GALATINA

Provincia di Lecce

3° SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

UFFICIO COMMERCIO

PROT. 20090017126

ORDINANZA N. 27

IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza n. 99 del 30.12.2008, sono stati determinati per l'anno 2009, le turnazioni di apertura domenicali e festive, di apertura per riposo infrasettimanale, e gli orari di apertura e chiusura, degli impianti dei distributori di carburanti per autotrazione, come appresso indicati, stabilendo che il gestore possa aumentare l'orario minimo fissato sino al 50% modulando autonomamente l'orario di servizio e del periodo di riposo, previa comunicazione al Comune:

PERIODO INVERNALE:

Apertura antimeridiana ore 7.00
Chiusura antimeridiana ore 12.30

Apertura pomeridiana ore 15.00
Chiusura pomeridiana ore 19.00

PERIODO ESTIVO:

Apertura antimeridiana ore 7.00
Chiusura antimeridiana ore 12.30

Apertura pomeridiana ore 15.30
Chiusura pomeridiana ore 20.00

Che a seguito della notifica di detta ordinanza, alcuni gestori hanno manifestato più volte i propri disagi rivenienti dall'obbligo dell'osservanza dei turni di apertura domenicali e festivi e di riposo infrasettimanale, per la scarsa quantità di erogazione di prodotto effettuato in tali giornate, che rendono non conveniente e improduttivo per l'impresa assicurare il servizio di distribuzione di carburante, considerato che oltre il 50% degli impianti del Comune sono dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento e svolgono un servizio di rifornimento di carburanti continuativo ed ininterrotto sia durante l'orario di apertura che l'orario di chiusura degli impianti;

Considerato, ancora, che nel Comune, vi è un impianto di distribuzione carburanti (Cogest S.r.l. – Q8), che risulta essere autorizzato a svolgere attività ininterrotta - h.24, senza osservare orari di apertura e chiusura, turnazioni feriali, festive e domenicali;

Tenuto conto, ancora, che per effetto dell'art. 83/bis – comma 20 - della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008, recante tra l'altro nuove disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva di carburanti per l'adeguamento alle norme sulla libera concorrenza, l'orario massimo di servizio, previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32/98, può essere aumentato dal gestore sino al 50% dell'orario minimo fissato, demandando a ciascun gestore la facoltà di modulare autonomamente l'orario di servizio e del periodo di riposo, previa comunicazione al Comune;

Che con nota n. 38/6341/C del 28.10.2008, la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo e l'Innovazione – Servizio Commercio, ha comunicato che le disposizioni regionali e degli enti locali, contenente vincoli e restrizioni all'accesso all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, ed in contrasto con le norme statali, devono intendersi disapplicate dal momento di entrata in vigore della legge 133/08, emanata per rispettare la normativa europea in materia di distribuzione carburanti, in contrasto con gli artt. 43 e seguenti del trattato della Commissione Europea;

Che per quanto innanzi non sussistono più nel Comune di Galatina, le condizioni per imporre l'obbligo della regolamentazione delle turnazioni feriali e festive e dei riposi infrasettimanali, per garantire in maniera adeguata il servizio pubblico di distribuzione anche nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, ben potendo assicurare detto servizio con l'esteso numero di impianti dotati di apparecchiature self-service, e lasciando, comunque, alla sola volontà dei gestori dell'impianti la possibilità di restare aperto nelle giornate festive, domenicali e del riposo infrasettimanale, in qualunque giornata della settimana, previa comunicazione al Comune e con l'obbligo di avvertire il pubblico mediante apposito avviso;

Visto il D.P.C.M. dell'11.09.1989;

Vista la L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008,

Visto il D.Leg.vo n.32 dell'11.2.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.50 del D. Leg.vo n.267 del 18.8.2000;

O R D I N A

1)-Che l'impianti di distribuzione carburanti del Comune, per le motivazioni in premessa richiamate, a decorrere dal **1° maggio 2009**, possono essere esentati dall'osservanza di turni di apertura festiva, domenicale, nonché dal turno di riposo infrasettimanale, che potrà essere usufruito, a scelta del gestore, in qualunque giorno della settimana.

2)- Che il turno di riposo infrasettimanale dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti potrà essere usufruito, a scelta del gestore, in qualunque giorno della settimana.

3)-Che l'impianti di distribuzione carburanti del Comune possono rimanere aperti nelle giornate festive infrasettimanali e di domenica, recuperando il riposo domenicale in qualunque altro giorno della settimana, nonché nel turno di riposo infrasettimanale.

4)-Di dare atto che nulla è variato, per quanto riguarda gli orari minimi di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti del Comune, che restano fissati come segue:

PERIODO INVERNALE:

Apertura antimeridiana ore 7.00
Chiusura antimeridiana ore 12.30

Apertura pomeridiana ore 15.00
Chiusura pomeridiana ore 19.00

PERIODO ESTIVO:

Apertura antimeridiana ore 7.00
Chiusura antimeridiana ore 12.30

Apertura pomeridiana ore 15.30
Chiusura pomeridiana ore 20.00;

che, in esecuzione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 32/98, come modificato dall'art. 83/bis – comma 20 - della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008, il gestore può aumentare l'orario minimo fissato sino al 50% modulando autonomamente l'orario di servizio e del periodo di riposo, previa comunicazione al Comune.

5)-Dare atto che i titolari degli impianti hanno l'obbligo di comunicare al Comune gli orari di apertura e chiusura giornaliero, l'eventuale mezza giornata di fruizione di riposo infrasettimanale, delle giornate festive e domenicali che rimarranno aperti con il giorno di recupero di riposo festivo domenicale, nonché di esporre, in modo ben visibile e leggibile, un cartello a stampa con l'indicazione dell'orario praticati e delle chiusure festive, domenicali e infrasettimanali e eventuali recuperi.

6)-Stabilire, ancora, che i gestori degli impianti che intendono avvalersi di ulteriori deroghe per l'applicazione di h. 24 potranno, nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti, presentare richiesta al Comune.

7)- Il presente provvedimento, per l'osservanza e l'esecuzione, va notificato ai titolari e/o gestori dei distributori carburanti di cui all'elenco allegato, al Comando di P.M., al Commissariato di P.S., alla Stazione dei Carabinieri e trasmesso in copia, successivamente, alle Associazioni di Categoria e pubblicata sul sito internet del Comune.

Galatina, 28.04.2009

f.to IL VICE SINDACO
Dott ANTONIO DE MATTEIS